



Nel caso di necessità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva in cui il firmatario della prima dichiarazione sia nel frattempo deceduto (oppure non possa o non voglia firmarla), non è possibile presentarla telematicamente con un nuovo dichiarante in quanto verrebbe scartata dal sistema. Come procedere?

Al momento non c'è una risposta univoca. Dall'esame di casi reali pervenuti dalla nostra clientela, emerge che:

- in caso di decesso del dichiarante gli uffici dell'Agenzia consigliano generalmente di presentare la dichiarazione sostitutiva telematicamente a nome del primo dichiarante (stessi dati e stesso codice carica della prima dichiarazione), allegando una autocertificazione in cui il nuovo firmatario dichiara di firmare in nome e per conto del primo dichiarante deceduto
- negli altri casi la prassi è quella di presentare una nuova prima dichiarazione allo sportello (quindi senza inviarla direttamente), indicando il nuovo dichiarante ^{*1} ^{*2}

^{*1} in questo caso gli uffici richiedono una nuova liquidazione integrale delle imposte (e contestuale richiesta di rimborso di quanto versato con la prima dichiarazione)

^{*2} in questo caso alcuni uffici richiedono la presentazione della dichiarazione su file .diz e quindi la ridigitazione completa tramite il software ministeriale (vedi [scheda](#))

Naturalmente il consiglio è sempre quello di accordarsi con il funzionario della competente Agenzia delle Entrate e procedere di conseguenza.

Auspichiamo che venga modificata al più presto la procedura di invio telematico affinché sia possibile gestire in modo univoco e semplificato anche questa tipologia.

Maggiori chiarimenti sono contenuti nella risposta ad interpello n. 677 del 2021:

[Dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva, ex art. 28, comma 6 e art. 33, commi 1 e 1-bis TUS, da parte di rinunciante all'eredità. Impresentabilità da parte di soggetto diverso da quello che ha presentato la dichiarazione di successione oggetto di sostituzione o dal suo erede.](#)